

CONTRATTO

Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi e prodotti di comunicazione, promozione, editoriale e di traduzione. C.I.G. 9048215739 – C.U.P. G51D18000000002 - G51B18000110002 - G51D22000010002.

TRA

L'INAPP – Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito denominato "**INAPP**"), con sede a Roma in Corso d'Italia n. 33, codice fiscale n. 80111170587, rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale.

e

Idea Positivo Soc. Coop. a r.l. (di seguito denominato "**Prestatore di servizi**") iscritta al registro delle imprese di Reggio Calabria con il numero Repertorio Economico Amministrativo n. RC - 190293, P.IVA 02786200804, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Sergio Taglieri, [REDACTED], domiciliato ai fini del presente atto in Reggio Calabria in Via Santa Lucia al Parco 9 - CAP 89124;

PREMESSO CHE

- a)* INAPP, già ISFOL istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è un Ente Nazionale di Ricerca;
- b)* con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, è stato approvato lo Statuto dell'INAPP, entrato in vigore in data 2 maggio 2018, data della sua pubblicazione sul portale dell'Istituto;
- c)* con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19 febbraio 2020, è stato nominato il Dott. Santo Darko Grillo Direttore Generale dell'INAPP;
- d)* a partire dal 1° gennaio 2018 l'INAPP opera in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO, mediante una Convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione (AdG) e



ANPAL in data 26 ottobre 2017, rinnovata in data 28 febbraio 2019 ed oggetto di successivi addenda di cui l'ultimo sottoscritto in data 22 febbraio 2022;

- e) con Determina n. 81 del 1° marzo 2022 con la quale è stato approvato il "Piano esennale 2018-2023 articolato per annualità" delle operazioni di INAPP quale Organismo Intermedio del PON SPAO 2014-2020, che fornisce una descrizione di dettaglio delle modalità attuative delle azioni delegate per singola annualità in recepimento alle modifiche intervenute nel "Piano di Attuazione 2018-2023" aggiornato con il citato addendum del 22 febbraio 2022 e contenente il nuovo piano finanziario;
- f) con Determina n. 526 del 23 dicembre 2021 è stata indetta la procedura ai fini dell'acquisizione di servizi concernenti "Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi e prodotti di comunicazione, promozione, editoriale e di traduzione"- C.I.G. 9048215739 – C.U.P. G51D18000000002 - G51B18000110002 - G51D22000010002;
- g) la suddetta procedura è stata aggiudicata, con Determina n. 230 del 30 maggio 2022, in favore dell'Operatore economico Idea Positivo Soc. Coop. a r.l., che ha presentato l'offerta acquisita con prot. INAPP n. 0001630 del 3 febbraio 2022 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- h) il Capitolato tecnico, i relativi allegati e l'offerta sopra richiamata definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto e le modalità di esecuzione della prestazione;
- i) il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011.



***Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe
rappresentate***

e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e dei documenti in esse richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, documenti tutti che il Prestatore di servizi dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dalla documentazione richiamata all'art. 1, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra INAPP ed il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in particolare dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 3

Oggetto

Il Prestatore di servizi si obbliga a fornire all'INAPP, utilizzando le proprie strutture e la propria organizzazione, i servizi come definiti nel Capitolato tecnico predisposto dall'Istituto e nell'Offerta tecnica ed economica acquisita da INAPP con prot. n. 0001630



del 3 febbraio 2022, nonché come definiti nel presente contratto, documenti cui INAPP farà riferimento per l'accertamento della regolarità dell'esecuzione della prestazione.

Articolo 4 Durata

Il presente contratto avrà una durata di 36 mesi, con efficacia a decorrere dalla data di stipula.

I prodotti e i servizi previsti nell'ambito delle due operazioni programmate nel FSE PON SPAO, ossia l'Operazione V/np/1.1.1 Informazione e comunicazione_S4 Supporto alla progettazione ed alla realizzazione di prodotti di comunicazione multimediali e l'Operazione 8.5.7.1_S5 Supporto alla progettazione e realizzazione di contenuti audiovisivi rappresentativi delle professioni per il sistema informativo, dovranno essere resi entro il 31 marzo 2023. Detto termine potrà essere differito in coerenza con un'eventuale proroga del termine delle operazioni programmate nel FSE PON SPAO.

È espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

L'INAPP, inoltre, si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di richiedere al prestatore di servizi la ripetizione di servizi analoghi, nonché la facoltà di far ricorso alle previsioni di cui all'art. 106 dello stesso decreto come disciplinato all'13 del presente contratto.

Articolo 5 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Prestatore di servizi si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione richiamata in premessa, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà di INAPP procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso ad ogni opportuna verifica sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A questo



effetto, il Prestatore di servizi si impegna, quale espresso obbligo contrattuale, a prestare ogni necessaria disponibilità e collaborazione al riguardo.

Il Prestatore di servizi dovrà adeguarsi alle indicazioni di INAPP cui è affidato il coordinamento del servizio normato dal contratto, salvo che ciò non comporti oneri ulteriori. In quest'ultimo caso occorrerà uno specifico patto aggiuntivo tra INAPP ed il Prestatore di servizi.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque facoltà di INAPP richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Istituto medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Istituto.

In caso di inadempienze e ritardi nello svolgimento di determinate attività, potranno trovare applicazione i successivi artt. 11 e 12.

Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 6 **Gruppi di lavoro e dimensioni**

Il Prestatore di servizi si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, un gruppo di lavoro composto secondo quanto previsto nell'offerta tecnica, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato tecnico.

Le competenze richieste dovranno essere opportunamente documentate, se necessario l'INAPP potrà richiedere di visionare tale documentazione.

Il Prestatore di servizi prende atto che INAPP si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto.



Nessuna variazione del personale indicato in offerta tecnica sarà consentita se non previa autorizzazione di INAPP e su istanza del Prestatore di servizi, debitamente motivata. In ogni caso la sostituzione potrà essere consentita solo con risorse aventi profilo professionale equivalente o superiore a quelle delle risorse individuate in sede di offerta. Il Prestatore di servizi si obbliga in ogni caso a garantire la continuità del servizio prestato.

L'inadeguatezza delle figure professionali utilizzate dal Prestatore di servizi nell'espletamento dei servizi concordati tra le parti, valutata a insindacabile giudizio di INAPP, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 7

Responsabile delle attività e Direttore Esecuzione del contratto

Il Responsabile delle attività è il Dott. Santo Darko Grillo, a cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione della prestazione.

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione viene individuato come Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dott.ssa Ernestina Greco. Sarà cura del DEC segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte dello stesso delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Articolo 8

Corrispettivo

INAPP corrisponderà al Prestatore di servizi per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto la somma totale di € 4.365.185,95 oltre IVA (Euro quattromilionitrecentosessantacinquemilacentottantacinque/95 oltre IVA).



Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Articolo 9 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico all'Art. 12. "Modalità di pagamento", a seguito della presentazione delle fatture elettroniche, nel rispetto dei principi sanciti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., in presenza di DURC in corso di validità nonché previa verifica ed approvazione dei documenti, dei relativi prodotti e delle relazioni sulle attività svolte in conformità a quanto stabilito nel capitolato tecnico.

Il prestatore di servizi potrà emettere fattura solo successivamente all'esito della procedura diretta ad accertare della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali.

Il Prestatore di servizi, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge e l'Istituto è da intendersi esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Gli importi dovuti saranno liquidati dall'Istituto, in mancanza di ragioni ostantive imputabili al Prestatore di servizi, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione delle relative fatture, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).



Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	OGGETTO DEL CONTRATTO	C.I.G.	C.U.P.	NUMERO E DATA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
UFDNKT	Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi e prodotti di comunicazione, promozione, editoriale e di traduzione.	9048215739	G51D18000000002 G51B18000110002 G51D22000010002	Determina del D.G. n. 230 del 30 Maggio 2022

L'INAPP, preliminarmente al pagamento di somme di importo superiore ad € 5.000,00, sottoporrà il Prestatore di servizi alle verifiche di cui alla Legge 205/2017.

L'INAPP, è soggetto al meccanismo dello split payment ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017) che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, co. 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti il Prestatore di servizi dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Resta inteso che il rapporto contrattuale tra l'INAPP ed il Prestatore di servizi sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni a quest'ultimo riconducibili vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità sopra richiamati.



Articolo 10 Prodotti da consegnare

Il Prestatore di servizi si impegna a fornire i prodotti e i servizi così come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata.

Articolo 11 Penalità e responsabilità per inadempimento

In caso di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, saranno applicate le penali, così come indicate nel Capitolato tecnico di gara in conformità a quanto previsto nell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Non sarà motivo di applicazione di penalità un'attività espressamente autorizzata dall'INAPP o motivata da cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione di una penalità di importo raddoppiato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Prestatore di servizi dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali lo stesso si è reso inadempiente.

Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella tabella riportata nel Capitolato tecnico alla voce "*Massimo di inadempienze consentite*" è da considerarsi inadempimento contrattuale e, pertanto, potrà comportare la risoluzione del contratto. In tal caso INAPP avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Prestatore di servizi. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno applicate secondo quanto descritto nella seguente tabella:



Tipo inadempienza	Penale	Massimo di inadempienze consentite
Ritardo nella consegna di quanto previsto per i servizi richiesti nel presente Capitolato alle voci "Comunicazione web (Istituzionale)" e "Comunicazione web (Erasmus+)"	727,00 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla quinta consegna effettuata in ritardo	Fino a 20 giorni
Ritardo nella consegna di quanto previsto per i servizi richiesti nel presente Capitolato alla voce "Servizi e prodotti editoriali"	113,00 euro per ogni giorno di ritardo a partire dalla quinta consegna effettuata in ritardo	Fino a 20 giorni
Mancata consegna di quanto previsto per i servizi richiesti nel presente Capitolato alla voce "Produzione audiovisiva" con specifico riguardo alla produzione dei 105 video	13.000,00 euro per ogni video ordinato e non consegnato	Fino a un massimo di 20 video

Articolo 12 Procedura per l'applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo verranno contestati al Prestatore di servizi per iscritto da INAPP. Il Prestatore di servizi dovrà in ogni caso far pervenire le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di INAPP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Articolo 13 Modifica di contratto durante il periodo di efficacia

Qualora, in corso di esecuzione, dovessero intervenire esigenze di modifica del contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.



Articolo 14 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Prestatore di servizi ha costituito una garanzia definitiva di € 218.259,30, ridotta del 50% in attuazione al combinato disposto degli art. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia è stata costituita mediante la stipula della fideiussione n. 2022/50/2642994, emessa da Reale Mutua, in data 10 giugno 2022.

La garanzia opera nei confronti di INAPP, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da INAPP.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di INAPP.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 15 Riservatezza

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore di servizi assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Prestatore di servizi sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Prestatore di servizi abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) che INAPP abbia autorizzato, per iscritto, il Prestatore di servizi a divulgare a specifici soggetti.

Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Prestatore di servizi dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INAPP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 16 **Proprietà dei prodotti e della documentazione**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal prestatore di servizi o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di INAPP che potrà quindi disporre



senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Il Prestatore di servizi si obbliga espressamente a fornire a INAPP tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di INAPP in eventuali registri od elenchi pubblici. Nel caso il diritto abbia ad oggetto programmi per elaboratore il prestatore di servizi si obbliga a fornire a INAPP i sorgenti e la documentazione delle applicazioni realizzate.

L'inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

Articolo 17 Brevetti industriali e diritti di autore

Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di INAPP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Prestatore di servizi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Istituto assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

Articolo 18 Risoluzione

Salvo quanto previsto dai precedenti artt. 11 e 12 , qualora il Prestatore di servizi non adempia ad una qualsiasi delle attività di cui al precedente art. 3, ovvero in casi di



reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, INAPP potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti al Prestatore di servizi, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle ricevute segnalazioni di inadempimento. Nell'ipotesi in cui il Prestatore di servizi, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, INAPP potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Istituto. Nel caso di risoluzione del contratto, INAPP senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

In ogni caso, si conviene che INAPP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi, a mezzo PEC, e ai sensi e nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le Parti convengono, altresì, che il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui il Prestatore di servizi cessi l'attività o sopravvenga a suo carico dichiarazione di fallimento ovvero apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata od altro procedimento concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17 e 18, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le Parti convengono inoltre che, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili, in caso di risoluzione o cessazione degli effetti del contratto per qualsivoglia causa, INAPP sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data di cessazione degli effetti contrattuali ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, salvo il suo diritto ad esercitare l'eccezione di inadempimento, e quindi di sospendere le prestazioni dallo



stesso dovute, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In caso di risoluzione del presente contratto il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da INAPP tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima.

In ogni caso, si conviene che INAPP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi, a mezzo PEC, e ai sensi e nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le Parti convengono, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto, l'INAPP potrà procedere alla escussione anticipata della garanzia definitiva costituita. Il Prestatore di servizi sarà, altresì, tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che INAPP dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Si conviene, altresì, che il presente contratto viene stipulato sul presupposto dell'attuale indisponibilità di Convenzione CONSIP avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di Convenzione CONSIP avente detto contenuto, il contratto stipulato verrà risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Prestatore di servizi, fatto salvo solamente il valore delle prestazioni già eseguite.

Articolo 19 **Recesso**

Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 codice civile, che INAPP potrà recedere liberamente dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga impossibile o inopportuna la conduzione a termine, a suo insindacabile giudizio. INAPP dovrà comunicare al Prestatore di servizi per iscritto la sua volontà di recedere dal contratto



e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto stesso cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione di recesso il Prestatore di servizi dovrà far pervenire entro il termine indicato da INAPP, e comunque entro 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le Parti convengono, anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificatamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 codice civile, che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte di INAPP, quest' ultimo sia esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del Prestatore di servizi delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi, escluso ogni indennizzo per il mancato guadagno.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 20 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Prestatore di servizi dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Istituto, il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.

Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di INAPP che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà esclusivamente sul prestatore di servizi restandone sollevato INAPP.



Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Prestatore di servizi si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Prestatore di servizi anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 21 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22 Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Contratto ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") e nel D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

La Società Idea Positivo Soc. Coop. a r.l. si impegna a sottoscrivere, al momento della stipula del presente contratto, le clausole inerenti al trattamento dei dati personali prescritte dall'art. 28 del GDPR (allegato e parte integrante del presente contratto)



relativamente all'assunzione del ruolo di Responsabile del Trattamento, ed osservare le Istruzioni impartite dal Titolare ivi contenute.

Articolo 23 Controversie

Il presente contratto viene concluso in Roma presso gli uffici di INAPP.

Le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto.

Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

Il Prestatore di servizi dichiara che le attività sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette a I.V.A..

L'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere è da intendersi a carico del Prestatore di servizi.

Articolo 25 Clausele vessatorie

Le clausole di cui agli articoli 4 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 6 (Gruppi di lavoro e dimensioni), 11 (Penalità e responsabilità per inadempimento), 12 (Procedura per l'applicazione delle penali), 18 (Risoluzione), 19 (Recesso), 20 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 21 (Cessione del contratto), 22 (Trattamento dati personali) e 23 (Controversie) del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.



Il presente atto, composto di n. 19 (diciannove) facciate, e dell'allegato "Clausole Contrattuali Privacy" è sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per INAPP

Dott. Santo Darko Grillo

Per il Prestatore di Servizi

Dott. Sergio Taglieri

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

(ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)